

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TENAGLIA, FERRANTI, ROSSOMANDO, ANGELI, BARBA, BIANCO-FIORE, BOCCI, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CARELLA, CASTAGNETTI, CATONE, D'ANTONA, DE BIASI, D'INCECCO, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, FIANO, FIORONI, FOGLIARDI, GIOVANELLI, GOISIS, GRASSI, IANNUZZI, LOSACCO, LOVELLI, LUSSETTI, MARGIOTTA, MAZZARELLA, MELIS, MIGLIOLI, MONAI, NACCARATO, NARDUCCI, PEDOTO, PICCOLO, RAZZI, RIA, RIGONI, ROSSA, RUGGHIA, SANGA, SARDELLI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIMEONI, STRIZZOLO, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VERINI, VIOLA

Istituzione delle camere di conciliazione presso i tribunali

Presentata il 24 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di diffondere la cultura della conciliazione attraverso la costituzione di camere di conciliazione presso ogni tribunale, con l'attivo coinvolgimento dell'avvocatura ed in stretta collaborazione con la magistratura.

Il ricorso alla camera di conciliazione presso il tribunale dovrebbe avere un carattere facoltativo e generale, e dovrebbe costituire l'accesso alla giustizia parallelo rispetto alla giurisdizione.

La presenza dell'organismo conciliativo all'interno del tribunale, accompagnata da un servizio volto ad orientare le diverse domande di giustizia dei cittadini, renderebbe la conciliazione più visibile ed

accessibile per tutti. E la via conciliativa potrebbe essere esplorata per tutti quei diritti disponibili che possono trovar tutela in una composizione negoziale tra le parti, da raggiungere attraverso l'ausilio di un terzo neutrale.

Le procedure conciliative innanzi alla camera di conciliazione presso il tribunale opererebbero come filtri delle domande di giustizia, e dovrebbero potersi innestare sulle procedure giudiziali. Insieme alla notevole riduzione dei tempi e dei costi per giungere alla risoluzione del conflitto, il più ampio ricorso alla conciliazione valorizza i fondamentali principi dell'autodeterminazione delle parti e della pacificazione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Camere di conciliazione
presso i tribunali).*

1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione.

2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale.

3. La camera di conciliazione svolge, sotto il controllo del presidente del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte d'appello, funzioni di composizione non contenziosa delle controversie civili aventi a oggetto diritti disponibili, con un limite di competenza per valore pari a 150.000 euro.

4. La camera di conciliazione, d'intesa con il presidente del consiglio giudiziario e in collaborazione con l'ufficio per le relazioni con il pubblico del tribunale, cura un servizio gratuito di informazione e orientamento rivolto agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.

5. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i principi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati all'indipendenza e all'imparzialità, nel rispetto dei principi di cui alle raccomandazioni 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, e 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001.

ART. 2.

(Elenco dei conciliatori).

1. Per ogni camera di conciliazione è istituito un elenco composto da almeno sette esperti conciliatori, al quale possono accedere gli avvocati che ne fanno richiesta e che hanno frequentato il corso di formazione per i conciliatori di cui all'articolo 3 riportando una valutazione finale positiva.

2. Nella fase transitoria, fino alla formazione dell'elenco degli esperti conciliatori ai sensi del comma 1, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati con almeno cinque anni di anzianità, valutato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, i componenti dell'elenco dei conciliatori della camera di conciliazione nel numero ritenuto idoneo allo svolgimento dei compiti durante la predetta fase transitoria.

3. Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un segretario generale che cura la tenuta dell'elenco degli esperti conciliatori, l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4. Il segretario generale della camera di conciliazione presenta una relazione annuale sull'attività svolta dalla camera al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e al consiglio giudiziario.

ART. 3.

(Formazione degli esperti conciliatori).

1. I corsi di formazione per i conciliatori, di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono organizzati, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Scuola superiore della magistratura, dalle università e dagli enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 10, comma 5,

del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per i conciliatori e i requisiti per l'ammissione ai corsi stessi.

ART. 4.

(Procedimento di conciliazione).

1. Davanti alle camere di conciliazione il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce l'assoluta riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta, salvo diversa concorde volontà delle parti.

2. L'istanza di conciliazione è proposta per iscritto, congiuntamente da entrambe le parti oppure da una sola di esse, e indirizzata all'ufficio del segretario generale della camera di conciliazione.

3. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo.

4. Il segretario generale convoca le parti davanti al conciliatore designato, il quale, all'esito della discussione, formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.

5. Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale di conciliazione, che ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale nel quale sono riportate le proposte finali di ciascuna delle parti e quella del conciliatore. Tale verbale non può essere utilizzato se non nel corso di un successivo procedimento giudiziale e solo limitatamente al regolamento delle spese di giudizio.

7. Il procedimento di conciliazione può essere promosso su istanza congiunta delle

parti anche nel corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.

8. Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una conciliazione in sede non contenziosa, sospende il processo per trenta giorni, entro i quali le parti devono comunicare al giudice l'instaurazione del procedimento di conciliazione davanti alla camera di conciliazione presso il tribunale o a uno degli organismi di conciliazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, oppure richiedere la fissazione di una nuova udienza. Se il procedimento di conciliazione è instaurato, il processo resta sospeso per novanta giorni. All'esito del procedimento conclusosi con un verbale di conciliazione, le parti comunicano al giudice che la controversia è stata definita e il giudice provvede a dichiarare l'estinzione del giudizio. Se non è stato raggiunto l'accordo, ciascuna delle parti può riassumere il procedimento entro centocinquanta giorni dalla sospensione.

9. Se la parte chiamata a intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.

10. La durata del procedimento non deve superare i sessanta giorni, ovvero i novanta giorni in caso di accordo tra le parti.

11. Davanti al conciliatore le parti devono comparire personalmente. Possono presentare persone informate dei fatti ed esibire documenti. L'assistenza legale durante il procedimento di conciliazione è obbligatoria solo per le controversie di valore superiore a 50.000 euro.

12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il contenuto dell'istanza di conciliazione, gli obblighi di riservatezza e ogni altro aspetto relativo

al procedimento di conciliazione non disciplinato dalla presente legge.

ART. 5.

(Spese, indennità ed esenzioni).

1. L'indennità spettante al conciliatore è posta in misura eguale a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.

2. Le istanze, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dall'imposta di registro.

4. L'ammontare dell'indennità spettante al conciliatore è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 223.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0013630